

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 1

Arezzo - Valdarno - Valdichiana - Casentino

A n n o 2022

BANDO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli attivi in possesso del requisito minimo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ovvero ai sensi del D.L. n. 228 del 18/05/2001- orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge n. 57 del 5/3/2001, e con terreni ricadenti nei Comuni inseriti all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia

Riferimenti normativi – amministrativi

L.N. n° 157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm.ii

art. 12 comma 1, lettera g L.R. Toscana n° 3/94 e ss.mm.ii

Piano Regionale Agricolo Forestale 2012 – 2015 (P.R.A.F.) approvato con Delibera C.R. n° 3 del 24/01/2012 e ss.mm.ii

Piano Faunistico Venatorio Provincia di Arezzo approvato

Premesso che:

Vista la Legge Regionale n. 3/94 e ss.mm.ii. indicante tra i contenuti generali, i criteri e le modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e alle opere approntate sui fondi.

Tenuto conto del P.F.V.P. 2012-2015 della Regione Toscana, che per la materia prevenzione e danni, fa espresso riferimento ai contenuti del P.R.A.F., approvato con Deliberazione n. 3/2012 dal Consiglio Regionale della Toscana.

Tenuto ulteriormente conto che il P.R.A.F. prevede l'esonero per il soggetto competente ATC, dall'obbligo del risarcimento dei danni. in caso di rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dalla Regione/ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, e/o la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni, o l'inadeguato utilizzo dei medesimi.

Rilevato che il mancato raggiungimento ad oggi, così come richiamato dal P.R.A.F. al punto 4.3 - *Prevenzione danni* - di un accordo a livello provinciale fra l'Amministrazione Pubblica Provinciale/Regionale, l'A.T.C. e le Associazioni agricole, per la messa in opera e la manutenzione delle strutture di prevenzione alle colture e opere, crea la necessità comunque di rispondere alle singole richieste degli Imprenditori Agricoli muniti di partita IVA. In funzione del già richiamato punto 4.3 e del successivo - *Procedure per l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione* – del P.R.A.F., lo scrivente Ambito di Caccia ritiene necessario ed urgente predisporre un programma operativo, per il riconoscimento di un contributo, ai sensi dei disposti normativi e regolamentari in materia, verso i soggetti che sono interessati alla messa in opera degli interventi richiamati.

Ritenuto pertanto, senza attendere ulteriormente specifici accordi collettivi, di procedere alla emissione del presente **Bando per la Manifestazione d'interesse**, finalizzato al riconoscimento, ai sensi del pacchetto normativo e regolamentare vigente, di contributi destinati per la prevenzione danni, causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sul territorio dell'A.T.C. 1 **Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino**, il tutto in attesa che auspicabili accordi trovino le basi per essere redatti ed applicati.

Visto il punto 4.3 - *Prevenzione danni – del P.R.A.F.*, il presente Bando, attivante gli interventi di prevenzione, **assume valore integrante del Piano di gestione e prelievo degli ungulati.**

Ricordando che Il Bando, oltre a indicare le modalità di presentazione, di istruttoria e di liquidazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, nei casi ricorrenti sarà regolarizzato con apposito accordo fra l'ATC e il Soggetto richiedente, in sede dell'eventuale accoglimento liquidatorio del contributo.

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Arezzo Valdarno, Valdichiana Casentino, tenuto conto delle premesse richiamate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Bando per la Manifestazione d'Interesse, approvato con Decreto n. 22 del 06/05/2022, dispone quanto segue:

1) MISURE - TIPOLOGIE D'INTERVENTO – CONTRIBUTO CONCEDIBILE	pag. 2
2) SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 6
3) MASSIMALI D'INTERVENTO CONCEDIBILI - CRITERI DI PRIORITA'	pag. 6
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 6
5) PROCEDURE ATTUATIVE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE	pag. 7
6) TABELLA RIASSUNTIVA	pag. 8

1) MISURE - TIPOLOGIE D'INTERVENTO – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Misura 1

Realizzazione di recinzioni con caratteristiche di elettropascolo

Caratteristiche generali:

- recinzioni di tipo amovibile, costituite da orditure in **fili in acciaio o a treccia elettrificati**, messe in opera nel numero minimo richiamato per specie faunistica al successivo punto "*caratteristiche tecnico - strutturali specifiche*", di adeguato spessore, **con diametro comunque non inferiore a 1,2 mm per quelli d'acciaio e a mm 2,6 per gli altri tipi**, fissati tramite isolatori in plastica su appositi pali di altezza adeguata, realizzati con materiale di ferro, legno o altro idoneo, alimentati da accumulatori di potenza oppure tramite la rete elettrica con adeguati trasformatori, comunque con **alimentazione minima a 9 V, 120 amp e 0,60 J, o 12v per potenze superiori a 1J.**

-gli elettropascoli dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, ovvero essere dotati di appositi dispositivi visivi segnalatori (cartelli), di adeguato colore percettivo, apposti e distribuiti lungo il perimetro degli stessi, fra palo e palo e in prossimità del punto di accesso all'area interna, rappresentata dalla presenza degli isolanti manuali a molle, e in corrispondenza della presenza dell'accumulatore/trasformatore. Tali dispositivi segnalatori dovranno essere posizionati in modo tale da essere normalmente visualizzabili l'uno dall'altro, prestando in particolare modo attenzione ai tratti dove il perimetro della struttura si intersechi con viabilità di campagna, interessate dall'area d'intervento.

La validità della recinzione come prevenzione, si manifesta provvedendo alla ripulitura della vegetazione erbacea e arbustiva lungo il perimetro della stessa, ogni qual volta necessario. La corretta manutenzione dovrà garantire la funzionalità per tutto il tempo operativo necessario durante l'annata agraria, ovvero coerentemente con la presenza in campo della produzione sia erbacea che arborea da proteggere.

La recinzione, successivamente al collaudo, dovrà risultare comunque efficiente, salvo causa di forza maggiore, garantendo l'utilizzo delle strutture mobili anche negli anni successivi, onde evitare l'esonero totale e/o parziale da parte dell'ATC della liquidazione dell'eventuale danno da fauna selvatica.

Per cercare di aumentare l'efficienza dell'opera, soprattutto nei periodi di maggiore carenza di pioggia, è preferibile il montaggio di apposita ulteriore messa a terra per l'elettropascolo, al fine di migliorarne l'effetto dissuasivo, nei confronti della fauna.

In casi particolari, è possibile consociare con le orditure elettrificate anche altre di diverso tipo, realizzate con ferro o altro materiale resistente, ben teso, senza che sia collegato all'impianto, in modo da creare, specialmente per le specie capriolo, cervo e daino un ulteriore ausilio protettivo, tale da dissuaderli all'intrusione.

Caratteristiche tecnico - strutturali specifiche:

Per considerare valida la recinzione ai fini della prevenzione/protezione e del ristoro dei danni per ogni singola specie, oltre a quanto richiamato nelle caratteristiche generali, la stessa dovrà possedere e rispondere agli ulteriori specifici requisiti minimi per le seguenti specie:

- **cinghiale:** prima orditura a **cm 25**, salvo altre specie da controllare congiuntamente, seconda a **cm 50** e la terza a **75 cm** dal suolo, in modo tale, visto il portamento della specie, da poter venire in contatto con la parte glabra e più sensibile della pelle, che si trova nella testa;
- **lepre e nutrie:** prima orditura a **cm 7**, la seconda a **cm 25**;
- **capriolo, cervo e daino:** prima orditura a **cm 50**, salvo altre specie da controllare congiuntamente, la seconda a **cm 110**, la terza a **cm 180**; le orditure con altezze a partire da **50 cm**, dovranno essere dotate **obbligatoriamente** e per quanto necessario, di **dissuasori visivi**, del tipo **“bande colorate fladry”** di colore **rosso o arancione**, in particolare per la specie **capriolo**, in quanto tende generalmente a staccarsi da terra per effettuare il salto con le quattro zampe contemporaneamente, eludendo di conseguenza il meccanismo per cui l'animale potrebbe prendere la scossa e quindi essere dissuaso dall'accesso alla coltivazione. Per eventuali esigenze di maggior tutela ai fini della prevenzione, soprattutto in relazione a particolari morfologie del terreno e unitamente alla necessità di attivare Azioni per altre specie, potranno essere prese in esame specifiche modifiche, rispetto al numero delle orditure e alle altezze di disposizione. Tali richieste saranno valutate in sede istruttoria, e approvate formalmente dall'ATC, senza che costituiscano modifica, rispetto a quanto disposto al successivo punto 3) MASSIMALI D'INTERVENTO CONCEDIBILI - CRITERI DI PRIORITA'.

Il contributo ammesso, nei limiti individuati dalla presente manifestazione d'interesse, per l'acquisto del materiale, la manodopera relativa alla posa in opera, la prima ripulitura del perimetro interessato e la manutenzione atta a non interrompere il funzionamento nel primo anno d'installazione, ammonta a

€ 0,65/m.l. per le prime 2 orditure di filo

con riferimento al perimetro lineare effettivamente realizzato e collaudato.

In sede di prima installazione ed in funzione delle specifiche caratteristiche tecniche individuate dal Bando per ogni singola specie cui sono finalizzate le opere di prevenzione, per la messa in opera di ulteriori orditure di fili, in incremento alle prime 2 e fino ad un massimo di 3, (per un totale di 5 orditure) il contributo sarà aumentato di

€ 0,20/m.l. per ogni orditura di filo aggiuntiva

Alla presentazione della richiesta di collaudo, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ATC, oltre ai dati richiesti dovrà essere allegata copia conforme all'originale della fattura di acquisto del materiale.

Misura 1 BIS

Mantenimento dell'efficienza e/o riposizionamento di elettropascolo

Contributo annuale straordinario sottoposto a verifica.

Ai fini d'incentivare l'uso del materiale da parte dell'Azienda negli anni successivi a quello dell'impianto, per il mantenimento dell'efficienza e/o riposizionamento, il contributo massimo ammissibile sarà:

- **MISURA 1.1BIS € 0,15/m.l.** omnicomprensivo, nel caso in cui l'elettropascolo rimanga posizionato nel perimetro e per l'appezzamento dell'anno precedente.
- **MISURA 1.2BIS € 0,25/m.l.** omnicomprensivo, nel caso di riutilizzo dell'elettropascolo che, in ambito alle necessità di rotazione agronomica, sia spostato in altri appezzamenti, comunque all'interno di quelli condotti con Titolo.

Nel caso in cui, per il mantenimento dell'efficienza e/o riposizionamento di cui sopra, gli interventi siano delegati a terzo Soggetto, con priorità alle Squadre di caccia al cinghiale, nella richiesta annuale dovrà essere indicato il Beneficiario del contributo concedibile e dovrà essere sottoscritto in presenza dell'ATC specifico accordo fra l'Azienda, la Squadra al cinghiale e/o ulteriore terzo Soggetto beneficiario, su modello predisposto dall'Ufficio.

Misura 2

Recinzioni fisse

Caratteristiche tecniche specifiche:

Protezione realizzata con recinzioni perimetrali in rete metallica elettrosaldata, con altezza minima, dal soprassuolo, non inferiore a 70 cm e non superiore a 120 cm per la specie cinghiale. Per non impedire il passaggio delle piccole specie selvatiche non oggetto d'intervento di prevenzione dedicata, la maglia non deve essere di misura inferiore a cm 15 x 15, con spessore di almeno 5 mm e non preconstituire condizioni strutturali e d'uso assimilabili e/o idonee alla costituzione di fondi chiusi.

La concessione è vincolata alla sottoscrizione di specifica convenzione a favore dell'ATC, da parte del Proprietario/Titolare beneficiario, che s'impegnerà a non richiedere danni causati dalla fauna selvatica per cui la recinzione è stata attivata e dedicata sull'appezzamento protetto, per 10 anni dal collaudo dell'opera.

Non sono ammessi a contributo gli appezzamenti includenti civili abitazioni, fabbricati destinati alle attività connesse, rimessaggi agricoli, volumetrie adibite a ricovero bestiame, orti famigliari, parchi privati, giardini, ovvero tutto ciò che non costituisce formazione di reddito agricolo, ovvero ciò che non ha valenza diretta ai fini della formazione della Produzione Lorda Vendibile (PLV) erbacea e arborea.

Il contributo massimo ammissibile sarà:

- € 1,50/m.l. omnicomprensivi

Misura 3

Adozione di protezioni individuali su impianti arborei di nuova costituzione

Strutture rigide di polipropilene (shelter) o cilindri di protezione realizzati con rete metallica, di adeguata maglia per evitare il brucamento e/o la scortecciatura del tessuto vegetale della pianta, con altezza di cm 60 per la lepre o di almeno 120 cm per il capriolo, cervo e daino.

Le protezioni a rete metallica con altezza di cm 60 dovranno essere provviste di almeno un palo tutore, mentre quelle con altezza minima di 120 cm dovranno essere provviste di due pali tutori; in entrambi i casi dovranno essere poste a protezione diretta del fusto, impedendo il morso e lo sfregamento da parte della fauna attraverso una dimensione adeguata della maglia e del diametro, consentendo nel contempo il normale sviluppo della pianta negli anni.

Il contributo ammesso per gli interventi che prevedono la messa in opera di strutture rigide in polipropilene (shelter), è pari a € 1,50/pianta (comprensivo di acquisto materiale, la messa in opera ed il mantenimento). La protezione individuale dovrà rimanere funzionale alla protezione della pianta per un numero di anni 5. Nello stesso periodo, non saranno riconosciuti i danni alla pianta provocati dalla specie faunistiche per cui sarà attivata e dedicata la protezione individuale.

Il contributo ammesso per la protezione con rete (comprensivo di acquisto materiale, manodopera e mantenimento) è pari a € 2,00/pianta. La protezione individuale dovrà rimanere funzionale alla protezione della pianta per un numero di anni 10. Nello stesso periodo, non saranno riconosciuti i danni alla pianta provocati dalla specie faunistiche per cui sarà attivata e dedicata la protezione individuale.

La concessione, in ambedue i casi è vincolata alla sottoscrizione di specifica convenzione a favore dell'ATC da parte del Proprietario/Titolare beneficiario, che s'impegnerà a non richiedere danni causati dalla fauna selvatica per cui la protezione individuale è stata attivata e dedicata sull'appezzamento protetto per gli anni sopra richiamati, con decorrenza a partire dalla data di collaudo dell'opera.

Il contributo non è cumulabile con altri previsti da normative Comunitarie, Nazionali, Regionali o di altra provenienza pubblica.

Misura 4

Repellenti

Interventi di protezione con sostanze repellenti, anche combinati insieme, tali da non arrecare danni alla salute delle persone, degli animali e dell'ambiente che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto della fauna.

I prodotti potranno variare rispetto alla specie verso la quale è finalizzato l'intervento medesimo (uccelli, lepre, cinghiale, cervidi, ecc.) e possono essere di tipo chimico o naturale.

L'attuale letteratura, indica che i migliori risultati si ottengono con prodotti a base di sangue animale, estratti fecali e ghiandolari di predatori, urina, uova in decomposizione, principi attivi quali la capsicina ricavata dal peperoncino, il denatonium benzoate, che rende amaro il sapore, il grasso di pecora, ecc. In ogni caso l'Azienda, **dovrà produrre i documenti fiscali attestanti l'acquisto, dal quale si dovrà evincere la data di acquisto, il tipo, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati e nei casi ricorrenti dovrà essere annotato l'uso del prodotto nell'apposito "Registro dei trattamenti"**.

E' fondamentale che tali prodotti vengano distribuiti sulle piante asciutte, magari utilizzando anche un prodotto adesivo, ai fini di alterare la palatabilità del cibo vegetale, sulle sementi o sulla superficie per un numero di volte variabile rispetto alle qualità del prodotto ed in condizioni di tempo sereno. Per quanto riguarda i trattamenti fatti su coltivazioni che prevedono la destinazione dei prodotti all'alimentazione umana, si precisa che, qualora l'uso dello stesso debba essere interrotto nel rispetto delle tempistiche dedotte dalla scheda tecnica di prodotto, l'utilizzo del

repellente non potrà essere ritenuto valido ai fini della prevenzione/protezione e del ristoro dei danni per i periodi successivi alla sospensione. In questo ultimo specifico caso, si potrà ricorrere all'uso di repellenti per trattamenti successivi al periodo di sospensione, che potranno considerarsi validi ai fini della prevenzione utilizzandoli solo per la delimitazione perimetrale della superficie coltivata, senza interessare le parti vegetali direttamente deputate alla produzione, maturazione, raccolta e commercializzazione.

Contributo ammissibile previsto:

per importi superiori a € 100,00 il contributo ammissibile è del 50 %

per importi inferiori a € 100,00 il contributo ammissibile è del 70 %

con un tetto massimo per Azienda-anno di € 500,00.

Misura 5

Palloni

Messa in opera di **palloni colorati e caratterizzati da disegni (tipo modello "Predator")** simulanti occhi di rapaci, gonfiati, di circa **30-50 cm di diametro** e sospesi attraverso un filo da impiegarsi per la difesa di colture agricole nei confronti dell'avifauna.

Si considerano necessari circa **15 palloni/ha**.

I contributi ammessi (per acquisto materiali) ammontano a € 80,00/ha, comprensivo della messa in opera.

Misura 6

Simulatore di rapace

Sistema di allontanamento degli uccelli mediante messa in opera di sagoma simulante un rapace.

Tale sistema, con un **kit di n. 4 sagome**, garantisce mediamente una copertura di protezione di circa **ha 0,2**.

I contributi ammessi (per acquisto materiali) ammontano a € 150,00/ha, comprensivo della messa in opera.

Misura 7

Nastro riflettente

Messa in opera di una serie di strisce di larghezza variabile (**11- 32 mm**), da stendersi a **60-80 cm** sopra la coltura, che brillano alla luce solare e che quindi con la sola leggera ondulazione allontanano gli uccelli.

Il materiale deve essere foto resistente ed essere riutilizzabile per i 5 anni successivi.

Devono essere applicati a sostegni distanti **10-25 metri**, con una distanza tra un nastro ed il successivo di **5-10 cm**.

I contributi ammessi per l'acquisto materiali ammontano a € 50,00/ha, comprensivo della messa in opera.

Misura 8

Rete anti uccello

Protezione aerea con rete idonea a impedire la posa degli uccelli. Tale misura verrà attuata principalmente a protezione dei frutti pendenti, presenti nelle coltivazioni arboree e arbustive.

Fermo restando i massimali di contributo, l'attivazione di questa protezione sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'ATC, dietro presentazione di specifica istanza, correlata da progetto e quotazione di massima.

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al presente Bando, gli Imprenditori agricoli attivi in possesso del requisito minimo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ovvero ai sensi del D.L. n. 228 del 18/05/2001- orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge n. 57 del 5/3/2001, e con terreni ricadenti nei Comuni inseriti all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia. **Sono esclusi dall'intervento le richieste che graveranno sui fondi ove siano pendenti istanze per la costituzione di Aziende faunistico – venatorie e Aziende agriturismo – venatorie.**

3) MASSIMALI D'INTERVENTO CONCEDIBILI - CRITERI DI PRIORITA'

L'importo massimo annuale, concedibile per Azienda, anche sommando i vari interventi è pari a € 2.500 salvo quanto disposto specificatamente per la singola Misura 4.

Qualora la richiesta di contributo sia superiore al massimale annuo concedibile, la stessa avrà priorità negli anni successivi, ovvero l'ATC, nel caso di richieste avanzate per grandi superfici, o per superfici ad alto grado d'intensità di coltivazione e di pregio, valuterà anche in funzione dell'impegno finanziario da adottare caso per caso.

Successivamente al Nulla Osta autorizzativo emesso dall'ATC per gli acquisti ed esecuzione delle opere, si precisa che ai fini della liquidazione, farà testo l'importo derivante dalle risultanze del collaudo tecnico dell'ATC, avvenuto in contraddittorio con il Beneficiario o suo Delegato.

Per quanto riguarda le valutazioni di priorità, l'ordine valutativo si atterrà a quanto segue:

1. copertura finanziaria delle pratiche già autorizzate nell'esercizio precedente, ma non coperte dalle risorse del Bilancio pregresso.
2. data di presentazione della Manifestazione d'interesse, precisando che farà fede quella di recepimento da parte dell'ATC.
3. per quanto attiene alla misura 2) RECINZIONI FISSE, si specifica che la priorità sarà data alle vigne e alle colture di pregio, aventi carattere pluriennale e alle coltivazioni annuali di pregio (orticoltura, cereali antichi certificati in coltura convenzionale e biologico, ecc.) o altre particolari coltivazioni, che saranno prese in esame dall'ATC caso per caso.
4. qualora i contributi richiesti siano complessivamente superiori alle disponibilità finanziarie, saranno autorizzati prioritariamente gli interventi sui terreni maggiormente danneggiati dalla fauna selvatica negli ultimi tre anni, ai sensi delle risultanze emergenti dai report ATC per gli anni pregressi richiamati.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – COLLAUDO

Le domande dovranno pervenire all'ATC, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, e saranno evase fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie previste.

Gli imprenditori agricoli qui definiti, che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole, possono presentare domanda all'ATC con 'apposita modulistica, **indicando:**

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Residenza e recapito telefonico;
- Codice fiscale o partita I.V.A.;
- Titolo di possesso dei terreni;
- Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;

e allegando:

- mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);
- visura catastale aggiornata;
- atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo e consenso, qualora necessario, dell'eventuale co-intestatario ad eseguire le opere;
- autocertificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo

In caso di carenza/incompletezza documentale, l'ATC provvederà a sollecitarne l'integrazione, che dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta all'Ufficio. Oltre tale termine, la domanda s'intende rigettata, senza ulteriori comunicazioni.

Per il termine ultimo di cui sopra, farà fede la data del ricevimento documentale da parte dell'ATC.

Le domande di richiesta collaudo dovranno pervenire all'ATC entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori/acquisti, onde permettere il collaudo Tecnico-qualitativo. Comunque, anche in funzione della temporalità della richiesta e degli interventi/acquisti, attivati come meglio specificato nell'emissione del Nulla Osta autorizzativo, la richiesta di collaudo dovrà avvenire al massimo entro il 16/11/2022, ai fini di permettere la liquidazione della pratica entro il 31/12/2022.

5) PROCEDURE ATTUATIVE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Il contributo massimo erogabile e disponibile per l'anno solare in corso, anche sommando tutti i totali delle varie Misure previsti nel presente Bando, non potrà superare quanto previsto nel bilancio di previsione economica 2021, ovvero la disponibilità finanziaria garantita e dedicata per l'esercizio corrente o nei casi eventualmente previsti, per quelli successivi.

L'ATC, conclusa l'istruttoria preventiva e complessiva delle richieste pervenute, così come nei limiti e specifiche definiti nel presente Bando, comunicherà l'eventuale esito negativo all'interessato.

Il richiedente non potrà iniziare i lavori/acquisti in assenza del Nulla Osta comunicativo di accoglimento della richiesta da parte dell'ATC, ovvero potrà avviarli anche prima della comunicazione di cui sopra, dandone però comunicazione per iscritto all'Ufficio. La stessa comunicazione rappresenta, in caso di accoglimento della domanda, la condizione per poter accedere al contributo. L'avvio dei lavori/acquisti come da seconda ipotesi, comunque dovrà avvenire dopo la data di presentazione della richiesta di contributo e non rappresenta, a qualsiasi titolo, salvo la specifica condizione di cui sopra, accoglimento e approvazione dell'istanza, esonerando l'ATC incondizionatamente da ogni obbligazione e/o impegno nei confronti del Soggetto richiedente.

Il licenziamento accoglitivo dell'istanza, sarà tale solo a seguito dell'emissione di Nulla Osta autorizzativo da parte dell'ATC.

L'Ambito di Caccia, nella comunicazione di **Nulla Osta** autorizzativo, specificherà l'importo ammesso e le direttive tecniche e formali di collaudo.

Al termine dei lavori/acquisti, il richiedente dovrà presentare richiesta di collaudo all'ATC, utilizzando l'apposito modulo e indicando la/le misura/re e le superfici effettivamente interessate dalla prevenzione/protezione.

Il collaudo delle opere/acquisti avverrà in tempo utile a valutare la positiva riuscita dell'intervento, in funzione delle caratteristiche dello stesso e sulla base di quanto indicato nel Bando. I Tecnici incaricati dall'ATC provvederanno a redigere apposito verbale di collaudo in contraddittorio con il Soggetto beneficiario o suo Delegato, contenente la descrizione sintetica degli interventi effettuati, il grado di riuscita ed il computo metrico sintetico finale dei lavori eseguiti e/o dei materiali acquistati e si provvederà alla liquidazione del contributo con bonifico bancario.

Nei casi ricorrenti, la liquidazione sarà subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione fra le parti, per gli impegni relativi e ricadenti dal presente Bando.

6) TABELLA RIASSUNTIVA:

BANDO PREVENZIONE 2022					
Mis. N.	MISURA	CARATTERISTICHE	PROTEZIONE DA FAUNA	CONTRIBUTO (omnicomprensivo)	CONVENZIONE RINUNCIA
1	ELETTROPASCOLO	3 fili (minimo)	cinghiale	(0,65+0,20) €/m.l.	NO
		2 fili (minimo)	lepre e nutrie	0,65 €/m.l.	
		3 fili (minimo)	capriolo, cervo, daino	(0,65+0,20) €/m.l.	
	Sotto misura 1.1 bis	MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA		0,15 €/m.l.	
	Sotto misura 1.2 bis	RIPOSIZIONAMENTO		0,25 €/m.l.	
2	ELETTROSALDATA	70 cm <(H dal p.c.)<120 cm	cinghiale	1,50 €/m.l.	SI - per 10 anni
3	PROTEZIONE INDIVIDUALE: SHELTER	H 60 cm	lepre	1,50 €/pianta	SI - per 5 anni
		H 120 cm	capriolo, cervo, daino	1,50 €/pianta	SI - per 5 anni
	PROTEZIONE INDIVIDUALE: RETE	H 60 cm	lepre	2,00 €/pianta	SI - per 10 anni
		H 120 cm	capriolo, cervo, daino	2,00 €/pianta	SI - per 10 anni
4	REPELLENTI	olfattivi - gustativi	ungulati, cervidi e bovidi, lepre, avifauna	- 50% spesa per fatture > 100 € - 70% spesa per fatture < 100 € (tetto massimo per azienda di 500,00 € annuo)	NO
5	PALLONI	30-50 cm di diametro, 15 palloni/ha	avifauna	80,00 €/ha	NO
6	SIMULATORE DI RAPACE	Kit di n. 4 sagome per copertura di 0,2 ha	avifauna	150,00 €/ha	NO
7	NASTRO RIFLETTENTE	larghezza variabile (11- 32 mm), da stendersi a 60-80 cm sopra la coltura, riutilizzabile per 5 anni, applicati a sostegni distanti 10-25 metri, con una distanza tra un nastro ed il successivo di 5-10 cm	avifauna	50,00 €/ha	NO
8	RETI ANTI UCCELLO	Presentazione di un progetto e preventivo di massima	avifauna	da valutare in sede di istruttoria	da valutare